

ASSOCIAZIONE GIOVANILE "TRABIA PLANET" STATUTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione Giovanile "Trabia Planet" con sede in Trabia, via Bagarella n. 17.

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. È disciplinata dagli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e dalle norme del presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione si propone di diffondere la cultura giovanile e di promuovere i diritti di partecipazione dei giovani alla vita culturale, sociale e civile. In tale ottica promuove la solidarietà e la fratellanza fra i giovani, anche con riguardo alle fasce deboli.

A tale scopo, l'Associazione si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

- a. organizzazione e gestione di eventi di carattere culturale (convegni, mostre, proiezioni di film e video, concerti, spettacoli teatrali e musicali, altre manifestazioni di interesse giovanile);
- b. organizzazione e gestione di eventi di carattere sportivo (tornei cittadini nelle varie discipline, gare a carattere comprensoriale e provinciale, altre manifestazioni e competizioni di attrazione giovanile);
- c. progettazione, gestione e manutenzione di siti internet che avvicinino il cittadino alle istituzioni locali e periferiche;
- d. gestione di locali, immobili ed impianti di varia natura (sportivi, culturali, sociali);
- e. attività di promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e storico, della cultura e dell'arte, della natura e dell'ambiente;
- f. organizzazione di incontri tematici sul disagio giovanile e sulle grandi tematiche giovanili;
- g. promozione di un rapporto di collaborazione attiva con le Amministrazioni Pubbliche, gli organismi di partecipazione decentrata, altri enti di natura pubblica e privata, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa;
- h. istituzione e gestione di servizi di informazione al mondo giovanile;
- i. partecipazione a seminari, corsi di formazione, conferenze per l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri soci e collaboratori;

- l. promozione dell'istruzione e della formazione professionale mediante l'istituzione e la gestione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;
- m. organizzazione di forme di attività volte allo sviluppo del turismo locale e comprensoriale e alla promozione dell'immagine della città di Trabia anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie quali l'informatica e il Web;
- n. promuovere e organizzare qualsiasi altra attività che raggiunga gli scopi sociali.

Art. 3 - Fondo e patrimonio

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo all'Associazione.

Le quote versate dai soci non sono ripetibili in nessun caso.

L'attività dell'Associazione si finanzia con i seguenti fondi:

- a. quote annuali ordinarie e straordinarie dei soci, nelle forme e nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b. contribuzioni a carico dei soci per eventuali specifiche attività;
- c. contributi di enti privati e pubblici;
- d. introiti delle manifestazioni sociali;
- e. proventi delle gestioni accessorie;
- f. donazioni eventuali;
- g. avanzi di gestione.

TITOLO II: I SOCI

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e che contribuiscano a realizzarli.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori;
- soci effettivi;
- soci sostenitori;
- soci emeriti.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le attività sociali. Hanno altresì il diritto di essere eletti alle cariche sociali purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I soci sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti sociali, nonché a conformarsi alle deliberazioni degli organi sociali. Sono tenuti al versamento delle quote nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto.

La carica di socio cessa per dimissioni volontarie, per decadenza deliberata dagli organi sociali e per altre cause impeditive.

La qualità di socio è a tempo indeterminato e non è trasmissibile. Per l'ammissione di soci minori è necessario il consenso di chi esercita la potestà.

Art. 5 - Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Art. 6 - Soci effettivi

Sono soci effettivi coloro i quali intendano dare un contributo fattivo all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare domanda in apposito modulo indirizzata al Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera l'osservanza di una precisa procedura e la successiva ammissione entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 7 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono al mantenimento dell'Associazione contribuendo con quote ordinarie e straordinarie.

Si è ammessi alla qualifica di socio sostenitore mediante richiesta indirizzata al Presidente ovvero per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Soci onorari

Sono soci onorari le personalità che nel campo sociale, economico, culturale e sportivo siano ritenute degne di tale qualifica.

La qualifica di socio onorario è conferita con deliberazione del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Le funzioni svolte all'interno degli organi sociali sono a titolo esclusivamente gratuito.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'assemblea è composta dalla generalità dei Soci che abbiano adempiuto alle obbligazioni sociali e statutarie.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dietro richiesta di 1/5 dei Soci. L'avviso di convocazione è diramato nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In seduta ordinaria, l'assemblea ha i seguenti compiti:

- a. approva il bilancio annuale e si esprime sulle relazioni consuntive e programmatiche degli altri organi sociali;
- b. elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- c. approva gli eventuali regolamenti;
- d. formula atti di indirizzo al Presidente ed al Consiglio Direttivo;
- e. delibera su altri argomenti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e delle relazioni degli organi sociali sull'attività svolta.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando intervengano la metà più uno dei Soci in prima convocazione, ovvero in seconda convocazione, almeno 30 minuti dopo, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In seduta straordinaria, l'assemblea ha i seguenti compiti:

- a. delibera sulle modificazioni al presente Statuto;
- b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e nomina i liquidatori;
- c. delibera sui trasferimenti di Sede.;
- d. sfiducia il Presidente e/o i membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando intervengano i 2/3 dei Soci, ovvero in seconda convocazione, almeno 30 minuti dopo, quando intervengano la metà più uno dei Soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si deve deliberare con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o ancora da altro Socio eletto dall'assemblea all'inizio della seduta. Dell'adunanza è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione o in mancanza di un socio indicato dall'assemblea.

Le assemblee che hanno come punto all'ordine del giorno la Sfiducia (fatta esclusione di quella relativa al Presidente) dovranno essere presiedute dal Presidente.

Le assemblee che hanno come punto all'ordine del giorno la Sfiducia del Presidente dovranno essere presiedute dal Vice Presidente.

L'assemblea si esprime con voto palese, ad eccezione dell'elezione degli organi sociali, e le sue deliberazioni sono sovrane. Può avvenire lo scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei presenti. Nei voti validamente espressi si computano i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Ogni socio può rappresentare soltanto un altro socio dietro delega scritta.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea in seduta ordinaria e a scrutinio segreto. Si compone di cinque membri, elevabili a sette, ivi compreso il Presidente. Rimangono in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a. elegge al suo interno il Vice Presidente, Segretario ed il Tesoriere e stabilisce le relative attribuzioni;
- b. attua le deliberazioni assembleari;
- c. delibera sull'ammissione di nuovi soci e sul conferimento della qualifica di Socio Onorario;
- d. redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché le relazioni sull'attività svolta;
- e. delibera il programma delle attività sociali sottoposto all'approvazione dell'assemblea;
- f. compila i regolamenti interni e li sottopone al voto dell'assemblea;
- g. istituisce gruppi di lavoro e commissioni interne all'Associazione e ne nomina i responsabili;
- h. delibera sull'estromissione di Soci o sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci per inadempienze al presente Statuto;
- i. compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 2 componenti. È validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti compreso il Presidente o, in sua assenza giustificata, il Vice Presidente, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le modalità per la convocazione sono stabilite dal regolamento.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione tutti i rapporti con gli enti esterni. È attribuito al Presidente il potere di ordinaria amministrazione e, con l'obbligo di successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, quello di straordinaria amministrazione.

Presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, propone la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, firma le autorizzazioni di spesa.

È eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti ovvero, al secondo scrutinio, con il voto della maggioranza relativa dei presenti. Rimane in carica per tre anni. È componente di diritto del Consiglio Direttivo.

Decade dalla carica per dimissioni volontarie o per gravi inadempienze agli obblighi statutari e legali dietro mozione di sfiducia approvata dalla metà più uno dei Soci iscritti.

È sostituito dal Vice Presidente in caso di impedimento.

TITOLO IV: RENDICONTAZIONE E LIBRI SOCIALI

Art. 13 - Bilanci preventivi e consuntivi, rendiconti

Sono redatti dal Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi relativi all'esercizio sociale, che si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e il calendario programmatico sono approvati dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo può richiedere la rendicontazione anche di singole attività e manifestazioni svolte dall'Associazione.

Art. 14 - Relazioni sull'attività sociale

È prevista la redazione di una relazione da parte di un organo sociale sull'attività svolta e su ogni altro fatto rilevante verificatosi durante l'anno.

La relazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei Soci al bilancio.

Art. 15 - Libri sociali

Costituiscono libri sociali e registri obbligatori dell'Associazione:

- a. il libro delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
- b. il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c. il libro dei Soci;
- d. il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza.

I libri sociali devono essere numerati progressivamente e conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta è responsabile il Presidente insieme al Segretario.

TITOLO V: ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 16 - Articolazioni organizzative interne

Il Consiglio Direttivo delibera sulla istituzione e sul funzionamento di gruppi di lavoro e di commissioni interne che si rendano utili per lo svolgimento efficace dell'attività sociale.

I responsabili individuati al loro interno rispondono dell'attività dei singoli gruppi dinanzi al Consiglio Direttivo e all'assemblea dei Soci.

Art. 17 - Provvedimenti disciplinari

Nei confronti dei Soci, per inadempienze agli obblighi statutari, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. richiamo;
- b. sospensione;
- c. espulsione.

I provvedimenti, vincolanti per il socio, vengono deliberati da parte del Consiglio Direttivo, previa possibilità del Socio e di altri interessati di essere ascoltati per discolparsi.

L'associazione potrà aderire ad eventuali azioni legali.

Art. 18 - Avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione sono esclusivamente reinvestiti per le attività istituzionali dell'Associazione e non possono essere assolutamente divisi fra i Soci.

Stesse disposizioni si applicano ad eventuali fondi di riserva costituiti per apposite destinazioni.

Art. 19 - Altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o dall'Atto Costitutivo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile e alla legislazione italiana in materia, nonché, ove possibile, agli usi.

L'eventuale trasformazione dell'Associazione in altra tipologia giuridica di ente prevista dalla legge è deliberata dalla maggioranza assoluta dei Soci e regolata dalle vigenti disposizioni legislative.